



Fondazione Gioacchino Rossini

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

- 1) Il R.D. 21.6.1869, n. 5164, prevedeva l'erezione in Ente Morale di un Liceo musicale da istituirsi a Pesaro, a cura del Comune erede testamentario di Gioacchino Rossini. In forza del Regio Decreto 12.12.1940, n. 1996, l'Ente Morale ha assunto la denominazione di "Fondazione Gioacchino Rossini".
- 2) La Fondazione Gioacchino Rossini è ente di diritto privato ed ha sede in Pesaro.

Art. 2 – FINALITA'

- 1) La Fondazione non ha scopi di lucro.
- 2) Gli scopi della Fondazione sono quelli indicati all'Art. 2 del R.D. 12.12.1940 n. 1996.

Art. 3 – PATRIMONIO

- 1) Il patrimonio della Fondazione deriva dall'originale dotazione contenuta nel testamento di Gioacchino Rossini ed è costituito dai beni immobiliari e mobili risultanti dall'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente statuto.
- 2) Oltre ai beni in elenco fanno parte del patrimonio tutte le acquisizioni provenienti da contributi pubblici e privati e da elargizioni di qualunque genere, nonché tutti i beni e i diritti nascenti dalla propria produzione, dai rapporti contrattuali o da altre fonti.
- 3) La Fondazione non distribuisce in alcun modo utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la propria operatività.
- 4) La Fondazione si impegna ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 4 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

- 1) Sono organi della Fondazione:
 - a) L'Assemblea
 - b) Il Consiglio di Amministrazione
 - c) Il Presidente
 - d) Il Direttore artistico
 - e) Il Segretario generale
 - f) Il Collegio dei Sindaci



Fondazione Gioacchino Rossini

Art. 5 – L'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è costituita da 8 componenti, tutti a funzioni gratuite fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, ciascuno nominato dai seguenti Enti:
 - a) Comune di Pesaro
 - b) Provincia di Pesaro e Urbino
 - c) Regione Marche
 - d) Accademia Raffaello di Urbino
 - e) Centro Studi "Giacomo Leopardi" di Recanati
 - f) Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
 - g) Intesa SanPaolo
 - h) Banca di Pesaro Credito Cooperativo
- 2) I componenti dovranno essere scelti tra persone di riconosciuto prestigio e cultura.
- 3) I componenti dell'Assemblea durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; proseguono nel mandato fino a quando non entrano in carica i rispettivi successori.
- 4) I componenti che vengono a mancare per qualsiasi ragione, sono sostituiti da altri nominati dagli enti rappresentati e restano in carica per la parte residua del mandato dei loro predecessori.

Art. 6 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- 1) Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i propri componenti in occasione della prima riunione.
- 2) Risulta eletto il componente che ottiene la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto in prima votazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle votazioni successive.
- 3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea.

Art. 7 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea provvede:
 - a) alla designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione su indicazione della Provincia di Pesaro e Urbino
 - b) all'approvazione del Bilancio Preventivo
 - c) all'approvazione del Bilancio Consuntivo
 - d) alla nomina dei Sindaci
 - e) ad esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante sulle proposte di modifica dello Statuto
- 2) L'Assemblea può chiedere, con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto, la convocazione del Consiglio di Amministrazione e l'inserimento di argomenti da trattare nell'ordine del giorno dello stesso Consiglio.



Fondazione Gioacchino Rossini

Art. 8 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea viene convocata dal Presidente, che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno, almeno due volte all'anno – e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità - con invito scritto, recante l'ordine del giorno, diramato ai consiglieri almeno cinque giorni prima.
- 2) In caso di assoluta urgenza la convocazione può essere effettuata, con comunicazione telegrafica o altro mezzo idoneo, senza rispettare il predetto termine.
- 3) In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate da un componente nominato dallo stesso Presidente.
- 4) L'Assemblea dovrà, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei componenti.

Art. 9 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 1) Per la validità delle riunioni dell'Assemblea occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del consesso.
- 2) Quando non è previsto diversamente l'Assemblea delibera a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque membri: un Presidente e quattro consiglieri.
- 2) Il Presidente ed un consigliere nominati dal Sindaco Comune di Pesaro; un consigliere nominato dall'Assemblea su indicazione della Provincia di Pesaro e Urbino.
- 3) Fanno parte di diritto un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e il Presidente del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini"
- 4) I consiglieri dovranno essere scelti tra persone di riconosciuto prestigio e cultura.
- 5) I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta; proseguono nel mandato fino a quando non entrano in carica i rispettivi successori.
- 6) I consiglieri nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi ragione restano in carica per la residua durata del mandato dei loro predecessori.
- 7) Quando non previsto diversamente il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente .
- 8) Il Presidente e i componenti il Consiglio d'Amministrazione non percepiscono nessun compenso per le funzioni svolte.



Fondazione Gioacchino Rossini

Art. 11 – PRESIDENTE

- 1) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
- 2) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati.
- 4) Vigila sul buon andamento generale della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e del conseguimento delle finalità istituzionali.
- 5) Nei casi di urgenza e nei limiti di spesa previsti dal piano finanziario il Presidente adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti necessari che devono essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima seduta utile.
- 6) In caso di assenza o impedimento le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere delegato nominato all'occorrenza dallo stesso Presidente.

Art. 12 – DIRETTORE ARTISTICO

- 1) Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce la durata dell'incarico.
- 2) Predisporre e cura i programmi artistici della Fondazione che vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; ne cura la realizzazione dopo che gli stessi sono stati approvati dal consiglio.
- 3) E' responsabile della puntuale ed efficace esecuzione dei programmi.
- 4) Coordina le attività dei ricercatori e dei collaboratori chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione, riferendone al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – SEGRETARIO GENERALE

- 1) Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere persona di comprovata capacità ed esperienza amministrativa.
- 2) Il Segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione.
- 3) Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con funzioni di segreteria.
- 4) Collabora con il Presidente e con il Direttore artistico nello svolgimento dell'attività della Fondazione curando gli affari da questi delegatigli; istruisce gli affari della Fondazione, compie gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, cura la redazione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione nonché la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo, delle eventuali variazioni e del conto consuntivo.



Fondazione Gioacchino Rossini

Art. 14 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, che lo presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno, almeno due volte all'anno – e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità - con invito scritto, recante l'ordine del giorno, diramato ai consiglieri almeno cinque giorni prima. In caso di assoluta urgenza la convocazione può essere effettuata, con comunicazione telegrafica o altro mezzo idoneo, senza rispettare il predetto termine.
- 2) Il Consiglio dovrà, inoltre, essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta tre consiglieri che possono indicare anche gli oggetti su cui deliberare e ogniqualvolta ne faccia richiesta l'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7.
- 3) Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 4) Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere delegato; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal consigliere più anziano di età.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario generale della Fondazione che provvede a redigere il verbale che viene firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario generale.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle sue riunioni il Presidente dell'Assemblea, il Direttore artistico ed ogni persona idonea a relazionare sulle questioni trattate.

Art. 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
- 2) Provvede a :
 - a) predisporre annualmente il bilancio preventivo, eventuali variazioni e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) deliberare i regolamenti
 - c) deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili. Il ricavato delle vendite immobiliari dovrà essere ricapitalizzato in altri beni immobili;
 - d) investire nel modo più sicuro e redditizio il patrimonio disponibile e tutte le erogazioni che perverranno alla Fondazione;
 - e) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati nonché su eventuali convenzioni con enti pubblici;
 - f) deliberare la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e disciplinarne l'organizzazione ed il funzionamento;
 - g) approvare i programmi artistici della Fondazione;



Fondazione Gioacchino Rossini

- h) nominare il Direttore artistico;
- i) nominare il Segretario generale;
- j) assumere e licenziare il personale della Fondazione e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
- k) conferire incarichi alle diverse figure professionali necessarie per l'attività della Fondazione stabilendone il trattamento economico;
- l) deliberare sulla pianta organica, sull'istituzione e sull'organizzazione degli uffici;
- m) promuovere azioni giudiziarie e resistenze in giudizio;
- n) deliberare le modifiche allo Statuto con la presenza e con il voto favorevole di quattro quinti dei componenti del Consiglio, acquisendo preventivamente il parere dell'Assemblea;
- o) deliberare, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 6, i poteri e i compiti che ritiene eventualmente opportuno conferire al Presidente.

Art. 16 – COLLEGIO DEI SINDACI

- 1) L'Assemblea nomina un Collegio di tre Sindaci individuando tra essi quello cui attribuire le funzioni di Presidente del Collegio stesso.
- 2) I Sindaci durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.
- 3) Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno; le sedute sono valide con la presenza di almeno due membri.
- 4) Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa.
- 5) L'incarico di componente del Collegio è gratuito fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nei modi e con i limiti deliberati dall'Assemblea.

Art. 17 – CONTROLLO E VIGILANZA

- 1) La Fondazione è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 18 – PIANTA ORGANICA

- 1) La pianta organica della Fondazione è così articolata:
 - a) un Segretario generale
 - b) due applicati di segreteria



Fondazione Gioacchino Rossini

Art. 19 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 1) In caso di cessazione per qualsiasi motivo della Fondazione il suo patrimonio si trasferisce integralmente al Comune di Pesaro.

Approvato all'unanimità nel Consiglio d'Amministrazione del 28 maggio 2018

Il Presidente
Oriano Giovanelli